

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA.**

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MONTI FELICE - Sindaco	Sì
2. BERTUZZI MARCO - Consigliere	Sì
3. CAVAGNINO AUGUSTO - Vice Sindaco	Sì
4. ROSSI EZIO - Consigliere	Sì
5. MARCHINETTI ASJA - Consigliere	Sì
6. CHERUBIN ELISA - Consigliere	No
7. BRESSAN FIORELLA - Consigliere	Sì
8. LANCELOTTO LUCA - Consigliere	Sì
9. PETRA DI CACCURI MARCO - Consigliere	Sì
10. MONGINI MASSIMO - Consigliere	Sì
11. GIBERTI PATRIZIA MARIA TERESA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede Monti Geom. Felice nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITA' TELEMATICA.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 23/11/2022

Il Responsabile del Servizio
(f.to d.ssa Anna Laura Napolitano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che prevede la possibilità di inserimento di punti aggiuntivi all'ordine del giorno;

VOTATA favorevolmente all'unanimità l'aggiunta del presente punto all'ordine del giorno;

Premesso che ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa con competenza inderogabile, esclusiva, tassativa limitata ad alcuni atti essenziali;

Dato atto che tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale rientrano lo statuto e i regolamenti con esclusione di quello attinente alla organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020, il quale dispone che *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri (...), i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»*;

Visto quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL i quali prevedono che gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani. In particolare, l'articolo 6 del Tuel statuisce che "Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente"; l'articolo 7 stabilisce che "il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...";

Atteso che, anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), le pubbliche amministrazioni, *"nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* e, dunque, le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inseriscono a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali;

Considerato che, in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che *"al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità"*;

La *ratio legis* dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alla prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista;

In tal senso, la relazione illustrativa della norma precisava che le modalità procedurali introdotte “ricalcano peraltro un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali”, l’articolo 73, dunque, introduceva una deroga (svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento) ad una modalità di svolgimento delle sedute degli organi, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Dunque, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l’aspetto relativo alla deroga appena descritta.

Il precipitato logico giuridico di quanto appena esposto è che nessun termine poteva e può, viceversa, ritenersi sussistente in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, in ossequio alle norme ordinamentali surrichiamate del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale strumento regolamentare della materia “de qua”.

Considerato che Il Ministero dell’Interno, sentita l’Avvocatura dello stato, ha redatto la circolare N.33/2022, la quale precisa che “gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.

Dato atto che nello stesso senso si è espressa anche la dottrina, la quale ha rilevato che per la regolazione delle sedute da remoto “sono più che sufficienti [...] le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali e, soprattutto, le indicazioni contenute negli articoli 6, 7 e 38 del D.Lgs. 267/2000: il primo attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione; il secondo assegna ai regolamenti il compito di tracciare le regole concrete, nel rispetto dei criteri generali dello statuto; il terzo, in particolare, attribuisce al regolamento sul funzionamento del consiglio la disciplina specifica del consiglio. La norma attribuisce agli enti la più ampia autonomia decisionale e non può che essere così.

Considerato che l’adozione di un Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica soddisfa le esigenze di semplificazione della partecipazione degli amministratori al loro ruolo pubblico e garantisce trasparenza all’operato dell’Ente anche in condizioni particolari diverse da quelle emergenziali;

Ritenuto pertanto di approvare un apposito Regolamento che va ad integrare quelli di carattere generale già approvati dagli organi di governo dell’Ente;

Vista la bozza di Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica appositamente predisposto dagli uffici comunali, composto da 15 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2022/2024), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04.04.2022;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CON VOTI: favorevoli n. 9, contrari n 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica composto da 15 articoli che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con distinta votazione avente il medesimo esito della precedente ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi e consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 495 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 19-dic-2022 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 19-dic-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-nov-2022

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 19/12/2022

Il Segretario Comunale
F.to : dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale